



Accesso Agli Atti - Linee Operative

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in esecuzione delle norme di legge in materia (l. 241/1990; l. 33/2013 mod. dlgs 97/2016; Circolare n. 2 30 maggio 2017 Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione; linee guida ANAC - Determinazione n. 1309 del 28/12/2016) garantisce e favorisce l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti in suo possesso.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni e linee operative, al fine di semplificare e rendere effettivo tale diritto.

i tipi di accesso previsti sono tre:

Accesso Civico Semplice - articolo 5 co. 1, d.lgs. 33/2013, mod d.lgs 97/2016

Accesso Civico Generalizzato, anche detto FOIA - articolo 5, comma 2, dlgs n. 33/2013, mod. mod d.lgs 97/2016.

Accesso agli atti (o accesso documentale/procedimentale), articolo 24 l. 241/1990 e s.m.i.

Accesso Civico Semplice

(Articolo 5 co. 1, d.lgs. 33/2013, mod d.lgs 97/2016)

COSA E' - E' il diritto, spettante a chiunque, quindi senza alcun limite sotto il profilo di chi possa esercitarlo, di chiedere documenti, informazioni e dati che la Soprintendenza ha l'obbligo di pubblicare, qualora sia stata omessa tale pubblicazione.

COME SI ESERCITA - La domanda di accesso civico semplice non necessita di specifica motivazione ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, espressamente indicando che si tratta di documenti di cui è obbligatoria la pubblicazione e che non risultano pubblicati.

L'istanza deve essere presentata in forma scritta, a mezzo Pec: a) all'indirizzo di posta elettronica certificata sabap-si@pec.cultura.gov.it, oppure Peo: sabap-si@cultura.gov.it

MODALITA' DEL RILASCIO – Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione di copie (anche in formato digitale) stabilito secondo il D.M. 161/2023 e consultabile sul sito istituzionale della Soprintendenza., all'indirizzo (INSERIRE LINK).

TEMPI DI RISPOSTA - Il procedimento, e per tale è da intendersi il periodo intercorrente tra la domanda e la risposta, si conclude entro trenta giorni. Tale termine può essere prorogato quando l'istanza di accesso richieda integrazioni e chiarimenti, che comportano quindi il nuovo decorrere del termine. In presenza di controinteressati, cui l'istanza vada comunicata, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione di terzi od allo scadere del termine di dieci giorni dalla comunicazione senza opposizione.

MODELLO DI ISTANZA – Al fine di semplificare l'esercizio dell'accesso, si allega anche un modello di istanza, rinvenibile e scaricabile sul sito istituzionale della Soprintendenza, all'indirizzo (INSERIRE LINK)

Accesso Civico Generalizzato.

(Articolo 5, comma 2, dlgs n. 33/2013, mod d.lgs 97/2016)

COSA E' - E' il diritto, spettante a chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino Italiano o residente nel territorio dello Stato, di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla Soprintendenza, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Con il diritto di accesso generalizzato, si vuole favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

COME SI ESERCITA - La domanda di accesso civico generalizzato non necessita di specifica motivazione, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non essendo possibile una domanda totalmente generica.

L'istanza deve essere presentata in forma scritta, a mezzo Pec: a) all'indirizzo di posta elettronica certificata sabap-si@pec.cultura.gov.it; ovvero b) all'indirizzo postale: SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA , oppure Peo: sabap-si@cultura.gov.it

MODALITA' DEL RILASCIO – Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione di copie (anche in formato digitale) stabilito secondo il D.M. 161/2023, e consultabile sul sito istituzionale della Soprintendenza., all'indirizzo (INSERIRE LINK).

TEMPI DI RISPOSTA - Il procedimento, e per tale è da intendersi il periodo intercorrente tra la domanda e la risposta, si conclude entro trenta giorni. Il termine può essere prorogato quando l'istanza di accesso richieda integrazioni e chiarimenti, che comportano quindi il nuovo decorrere del termine. In presenza di controinteressati, cui

l'istanza vada comunicata, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione di terzi od allo scadere del termine di dieci giorni dalla comunicazione senza opposizione.

MODELLO DI ISTANZA – Al fine di semplificare l'esercizio dell'accesso, si allega anche un modello di istanza, rinvenibile e scaricabile sul sito istituzionale della Soprintendenza, all'indirizzo (INSERIRE LINK)

Accesso agli atti Amministrativi (articolo 24 l. 241/1990 e s.m.i.)

COSA E' - L'accesso agli atti amministrativi, definito anche accesso documentale o procedimentale, consente a tutti i privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a uno o più documenti amministrativi, di prendere visione e di estrarre copia di tali documenti. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

COME SI ESERCITA - La domanda di accesso agli atti amministrativi deve essere presentata in forma scritta e deve essere **obbligatoriamente motivata**, pena l'inammissibilità, e identificare specificatamente i documenti richiesti. Il diritto di accesso agli atti è esercitabile per i soli documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta dalla Soprintendenza, che non è tenuta ad elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Non sono ammissibili domande di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ente.

L'istanza deve essere presentata in forma scritta, a mezzo Pec: a) all'indirizzo di posta elettronica certificata sabap-si@pec.cultura.gov.it; , oppure Peo: sabap-si@cultura.gov.it

MODALITA' DEL RILASCIO – Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione di copie (anche in formato digitale) stabilito secondo il D.M. 161/2023, e consultabile sul sito istituzionale della Soprintendenza., all'indirizzo (INSERIRE LINK).

TEMPI DI RISPOSTA - Il procedimento, e per tale è da intendersi il periodo intercorrente tra la domanda e la risposta, si conclude entro trenta giorni. Tale termine può essere prorogato quando l'istanza di accesso richieda integrazioni e chiarimenti, che comportano quindi il nuovo decorrere del termine. In presenza di controinteressati, cui l'istanza vada comunicata, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione di terzi od allo scadere del termine di dieci giorni dalla comunicazione senza opposizione.

MODELLO DI ISTANZA – Al fine di semplificare l’esercizio dell’accesso, si allega anche un modello di istanza, rinvenibile e scaricabile sul sito istituzionale della Soprintendenza, all’indirizzo (INSERIRE LINK)

**Controinteressati all’Accesso agli Atti.
Individuazione e comunicazione**

Sono controinteressati alla domanda di accesso agli atti tutti quei soggetti individuati nell’atto stesso, per legge, o comunque facilmente individuabili, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Qualora siano individuati controinteressati, la Soprintendenza comunica loro copia della domanda con raccomandata ar o via pec. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche via pec, alla richiesta di accesso.

Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il termine di dieci giorni, la Soprintendenza provvede comunque alla richiesta. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all’eventuale opposizione di terzi.

Esclusioni e Limitazioni.

Esistono alcune specifiche cause di possibile esclusione del diritto di accesso meglio indicati dalle norme di legge ed essenzialmente riferibili a documenti coperti da segreto, mentre per i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile

Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa espresso rinvio alle previsioni normative in materia.